

Trento, 20 settembre 2017

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  
AGLI STUDENTI  
DEL LICEO LINGUISTICO SOPHIE SCHOLL  
SEDE

Oggetto: **Divieto di fumo nella scuola**

**Legge Provinciale 22 dicembre 2004 n. 13, articolo 18**

**Legge 11 novembre 1975 n. 584**

**D.P.C.M. 23 dicembre 2003**

**Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004**

**Deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 del 09 ottobre 2009**

Il 10 gennaio 2005 è entrata in vigore la disciplina sul divieto di fumo in tutti i luoghi chiusi pubblici e privati, aperti a pubblico e utenti, dove non siano previste apposite aree per fumatori.

Anche la nostra scuola deve sottostare ai disposti legislativi mettendo in atto il divieto di fumo per tutti internamente all'edificio scolastico e nelle pertinenze esterne dello stesso.

#### **Dove è vietato fumare**

- È fatto divieto di fumare in tutti i locali della scuola ed in tutte le pertinenze esterne della stessa.
- Il divieto di fumo si applica anche nella stanza in cui lavora solo un dipendente, in quanto il fumo si diffonde negli ambienti circostanti e altre persone possono accedere alla stanza. Inoltre, sono sempre compresi tutti i locali comuni, le vie di accesso (scale, corridoi, atri) ed i servizi igienici.
- Il Liceo Scholl, in considerazione del numero di presenza in contemporanea, è considerato “ad alto rischio” ed è soggetto al controllo da parte del Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento.

#### **Divieto di fumo e sicurezza sul lavoro**

- Il Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro obbliga il datore di lavoro (dirigente scolastico) ad attivarsi per la tutela della salute dei lavoratori ed esige l'obbligo a proteggere il lavoratore da “tutti i rischi” incluso quindi anche il fumo di sigarette / sigarette elettroniche, che è ritenuto cancerogeno.
- Il datore di lavoro / dirigente scolastico ha quindi l'obbligo di tutelare i dipendenti dal fumo passivo, poiché il diritto alla salute prevale sul libero comportamento di fumare.

#### **Obblighi del datore di lavoro / dirigente scolastico**

- Il datore di lavoro deve nominare uno o più delegato/i cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto. Il nominativo del delegato alla vigilanza è indicato sui cartelli segnaletici affissi nei luoghi di lavoro: **per il 2017/2018 Sign. Benedetto Colangelo.**
- Il datore di lavoro deve **affiggere la segnaletica indicante il divieto di fumo.**
- Il datore di lavoro **deve fornire una adeguata informazione ai lavoratori** sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo. In tal senso, quale prima informazione per i lavoratori dipendenti, sul sito scolastico (Istituto > Sicurezza > Normativa antifumo) è disponibile un opuscolo informativo sul fumo redatto dalla Direzione per la Promozione e l'Educazione alla Salute di Trento.
- **Il datore di lavoro o i delegati incaricati** devono controllare venga messo in atto il divieto di fumare ed essendo la nostra scuola un ente pubblico, il datore di lavoro deve impartire le sanzioni previste dalla normativa. Pertanto il datore di lavoro o il delegato da lui incaricato dovranno richiedere a chi fuma di smettere di fumare e, se questi non smette, possono sanzionarlo o possono anche segnalare il trasgressore ai Corpi di polizia amministrativa locale, al

- Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, ai Carabinieri, alla Polizia o a guardie giurate espressamente adibite a tale servizio.
- **Tutti gli insegnanti ed il personale ATA** devono vigilare sull'applicazione del divieto di fumo e qualora accertino la violazione del divieto devono riferire al datore di lavoro o ai delegati incaricati, sarà poi il datore di lavoro a prendere le dovute misure disciplinari. L'obbligo di vigilare sul divieto di fumo da parte di tutti i lavoratori è riconducibile all'art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. che recita quanto segue:
- *“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. “I lavoratori devono in particolare contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”*
- Si fa presente che il datore di lavoro in alternativa alle sanzioni previste dalla legge sul fumo, può **adottare specifiche azioni disciplinari** previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”.

### **Sanzioni per chi fuma a scuola e sulle pertinenze scolastiche**

Il trasgressore rischia **sanzioni da € 27,50 a € 275,00**. Le sanzioni raddoppiano se la violazione avviene in presenza di donne incinte e bambini sotto i 12 anni. Essendo però la scuola un luogo di lavoro, possono essere applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e precisamente:

### ***Sanzioni per il datore di lavoro***

Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi possono essere contestate le violazioni:

- dell'art. 223, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro;
- e/o dell'art. 236 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro;
- e 235 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione dell'art. 163 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: **arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro**.

Al datore di lavoro che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. f del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: **arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200**.

### ***Sanzioni per i preposti***

Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare potrà essere contestata la violazione dell'art. 19, comma 1, lett. a del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: **arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro**.

### ***Sanzioni per i lavoratori***

Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo potrà essere contestata la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. b del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.: **arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro**.

Si comunica pertanto che il Liceo Sophie Scholl **applicherà quanto previsto dalla normativa vigente** sia nell'interesse collettivo di tutela della salute che nella salvaguardia della sicurezza per la prevenzione degli incendi. Contando sulla collaborazione di tutti i lavoratori e di tutti i lavoratori equiparati (studenti), al fine di evitare spiacevoli procedimenti disciplinari, con cordiali saluti.

D.S. Maria Silva Boccardi